

Libri & Software 

# Formulario delle ONLUS

Atti costitutivi, ammissione,  
recesso, esclusione,  
verbali del cda,  
verbali dell'assemblea, bilancio,  
*fund raising*, rapporti di lavoro  
e altri adempimenti.

con CD-Rom

WINDOWS™

## **Premessa**

Le ONLUS sono organizzazioni non profit molto particolari: operano esclusivamente in settori di pubblica utilità, hanno come utenti in prevalenza soggetti svantaggiati e, più in generale, sono destinatarie di stringenti vincoli giuridici e contabili previsti dal d.lgs. n. 460/97.

Nonostante rappresentino un fenomeno molto diffuso ed ancora in forte crescita, mi è capitato spesso di rilevare nella mia attività professionale macroscopici errori nella loro amministrazione.

Di qui l'idea di mettere a disposizione degli operatori, dopo i tanti libri che hanno affrontato l'argomento da un punto di vista teorico, uno strumento pratico, che attraverso l'illustrazione di un numero molto ampio di formule fosse in grado di guidarli nel loro difficile lavoro di amministratori, revisori, responsabili amministrativi e professionisti.

È nato così questo testo, che è molto di più di un semplice formulario. I numerosi modelli proposti non sono presentati in maniera asettica, ma attraverso il commento di quelle che sono le fasi più importanti della vita di una ONLUS: la costituzione, la gestione del rapporto associativo, degli organi sociali, della contabilità e dell'amministrazione ecc.

*Sebastiano Di Diego*

PARTE I

**Costituzione e funzionamento  
delle ONLUS  
in forma giuridica di associazione**

# 1. Le ONLUS

## 1.1 Considerazioni generali

La mancanza, nell'ordinamento civilistico italiano, di una disciplina organica del settore non profit, e l'inadeguatezza della legislazione tributaria hanno reso necessaria e indifferibile una revisione generale della normativa esistente in materia di enti non lucrativi<sup>1</sup>.

Dopo un *iter* lungo e complesso, avviato nel 1995<sup>2</sup>, la riforma fiscale del non profit si è conclusa con l'approvazione del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460<sup>3</sup>. Tale provvedimento, che si prefigge di riordinare e razionalizzare la disciplina tributaria dei soggetti che perseguono scopi di utilità pubblica, rappresenta una prima risposta all'esigenza di rivitalizzare un settore economico in netta espansione, fondamentale per lo sviluppo sociale del paese<sup>4</sup>. Il suo aspetto più innovativo è rappresentato dall'introduzione nell'ordinamento fiscale di una nuova figura, quella delle *organizzazioni non lucrative di utilità sociale* (più brevemente dette ONLUS), alla quale vengono riconosciute importanti agevolazioni fiscali<sup>5</sup>.

I soggetti che possono, ai fini fiscali, essere considerati ONLUS vengono identificati in base "a criteri di meritorietà, in linea con l'esigenza di rior-

---

1 Al contrario degli altri paesi industrializzati, dove esiste una normativa unitaria sul settore non profit, in Italia, convivono più regimi fiscali a favore di diverse categorie di soggetti (associazioni sportive dilettantistiche ex l. 398/91, cooperative sociali ex l. 381/91, organizzazioni di volontariato ex l. 266/91 ecc.), rendendo il trattamento tributario delle organizzazioni non lucrative confuso e articolato.

2 Il punto di partenza del processo di riordino risale alla Legislatura scorsa, quando il 4 dicembre 1995 viene approvato un disegno di legge, poi decaduto in seguito allo scioglimento anticipato del Parlamento. Successivamente il Ministro delle Finanze, in carica nel 1996, ha affidato alla commissione presieduta dall'economista Stefano Zamagni, il compito di mettere a punto una bozza sul trattamento fiscale degli enti non profit. Gran parte del testo della bozza è stato recepito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 662, ossia la legge finanziaria per il 1997, che ha delegato il Governo di emanare, entro 9 mesi, decreti legislativi di attuazione. Infine, lo schema di decreto legislativo sul terzo settore è stato approvato il 14 novembre 1997.

3 Il d.lgs. 460/97 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998.

4 Come afferma lo ZAMAGNI, con tale provvedimento si vuole, "da un lato muovere un passo decisivo verso un trattamento fiscale unificato per tutte le organizzazioni di vario tipo operanti all'interno del terzo settore (...)", dall'altro "innescare un processo evolutivo che dovrà condurre, quanto prima, sia a una legge civilistica che valga a superare le incongruenze tra le norme del Libro I e del Libro V del Codice Civile — approvato, non dimentichiamolo, nel 1942 prima ancora della redazione della nostra Carta Costituzionale — sia a una legge giuslavoristica chiamata a normare l'attività lavorativa degli occupati nelle varie organizzazioni del non profit". ZAMAGNI, S., *Economia civile come risorsa*, in "Il Sole 24 Ore", gennaio 1998.

5 La figura di ONLUS, è bene chiarirlo, ha escluso rilievo fiscale e non individua perciò un nuovo soggetto giuridico. Più propriamente, come afferma il PETTINATO, essa "nasce come qualifica, come distintivo da appuntare su una giacca, come una "tessera elettronica" di accesso a un regime speciale che lascia intatta la posizione soggettiva di chi la possiede". PETTINATO, S., *Uscire dal labirinto*, Saronno (VA), Monti 1998, p. 177.

ganizzare lo Stato sociale offrendo ai cittadini la possibilità di indirizzare in modo alternativo la domanda di servizi sociali”<sup>6</sup>.

Obiettivo primario del legislatore è contribuire alla promozione e allo sviluppo del settore non profit attraverso un razionale impiego della *leva fiscale*, in modo da:

- consentire all’amministrazione statale di conseguire risparmi di spesa in settori di utilità sociale, ora direttamente gestiti;
- migliorare il livello qualitativo dei servizi sociali rivolti alla persona o alla collettività, in considerazione della maggiore capacità di risposta alle esigenze degli individui manifestata dalle organizzazioni non profit<sup>7</sup>.

Il godimento dei benefici fiscali è però legato al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 10 del decreto citato. Tali requisiti permettono di definire nel loro insieme il grado di *meritorietà* della organizzazioni non lucrative di utilità sociale<sup>8</sup>.

Essi rappresenteranno, inoltre, gli indicatori fondamentali sui quali si baserà il controllo da parte della *Authority* del corretto utilizzo della denominazione di ONLUS e di conseguenza del diritto o no al godimento delle agevolazioni fiscali. La composizione e i compiti dell’*Authority* non sono stati, comunque, ancora, definiti: si attendono nei prossimi mesi i decreti e i regolamenti attuativi. In merito, si auspica da più parti che le modalità di controllo siano basate sull’autocertificazione degli enti non profit, come nelle società cooperative<sup>9</sup>.

## 1.2 I requisiti soggettivi

In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662/96, il d.lgs. 460/97, all’art. 10, individua la natura giudica dei soggetti che:

- possono, a determinate condizioni, essere ONLUS;
- sono automaticamente ONLUS;
- non possono, in ogni caso, essere ONLUS.

### *I soggetti che possono essere ONLUS*

Secondo la nuova disciplina tributaria, i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:

- a) le associazioni;
- b) i comitati;

<sup>6</sup> Per un approfondimento si veda la relazione illustrativa al decreto legislativo 460/97, pag. 9.

<sup>7</sup> Al riguardo, va sottolineato che tali risparmi di spesa andrebbero a compensare le perdite di gettito previste in seguito all’applicazione delle agevolazioni garantite (agli enti non commerciali e) alle ONLUS.

<sup>8</sup> Anche se è prematuro fare previsioni sulle priorità che potrebbero essere assegnate alle ONLUS, si ritiene che il riconoscimento di tali vantaggi siano essenziali per lo sviluppo del settore ancor più delle agevolazioni fiscali.

<sup>9</sup> Cfr. VITTADINI, G., *Un primo passo in attesa di cambiare anche il Codice Civile*, in “Il Sole 24 Ore”, 22 gennaio 1998.

- c) le fondazioni;
- d) le società cooperative;
- e) gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica (art. 10, c.1).

Tali soggetti sono ONLUS soltanto a condizione che indichino nello statuto e rispettino di fatto le clausole di cui all'art.10, c.1.

### *I soggetti automaticamente ONLUS*

L'art. 10, c. 8, individua alcune organizzazioni non lucrative che si considerano, *ope legis*, ONLUS. Si tratta delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, dei consorzi costituiti esclusivamente da cooperative sociali e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della legge 49/87.

Per tali soggetti si verifica un'*estensione automatica* della soggettività fiscale ONLUS, con la conseguenza che essi possono beneficiare delle norme agevolative previste dal decreto in esame senza dover né modificare la loro struttura organizzativa e statutaria né rispettare i requisiti previsti dall'art. 10, c. 1, del d.lgs. 460/97.

Il riconoscimento come ONLUS del volontariato, della cooperazione sociale e delle organizzazioni non governative, oltre a realizzare un collegamento con i regimi specifici precedenti, tutela le finalità di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini, le quali rappresentano elementi qualificanti l'attività di tali soggetti<sup>10</sup>.

### *I soggetti che non possono essere ONLUS*

È l'art. 10, c. 10, ad individuare i soggetti che non possono mai essere ONLUS. Tali soggetti sono i seguenti:

- gli enti pubblici<sup>11</sup>;
- le società commerciali diverse da quelle cooperative<sup>12</sup>;

<sup>10</sup> Come si vedrà in seguito, le leggi speciali che regolano le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le organizzazioni non governative impongono agli stessi di assumere requisiti di democraticità nella vita sociale, di gestione non lucrativa dell'organizzazione, di trasparenza amministrativa. Tali principi basilari coincidono con il modello statutario delle ONLUS.

<sup>11</sup> Secondo la relazione illustrativa al d.lgs. 460/97 "l'esclusione degli enti pubblici si giustifica con la necessità di favorire la crescita e il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche." Piuttosto critica è l'opinione espressa al riguardo dal TABET: "l'esclusione degli enti pubblici è il frutto di pregiudizi ideologici ed interessi corporativi, volti a salvaguardare la proclamata autonomia concettuale del terzo settore. Il *tertium* difende ad oltranza il proprio territorio per non perdere la propria ragione d'essere". TABET, G., *Verso una nuova tassazione degli enti non profit*, in "Rassegna tributaria", n. 3, maggio-giugno 1997, p. 580.

<sup>12</sup> Come si legge dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, l'esclusione delle società commerciali è stata valutata opportuna in quanto la loro inclusione avrebbe comportato forzature eccessive rispetto alle caratteristiche societarie sancite dal codice civile.

- le fondazioni bancarie<sup>13</sup>;
- i partiti politici e i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali e di categoria<sup>14</sup>.

A questi devono poi aggiungersi, pur in mancanza di una specifica previsione normativa, gli enti non residenti. Le norme del d.lgs. n. 460/97, facendo riferimento a istituti propri del diritto interno (esempio atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) e rinviando a leggi nazionali, non risultano loro applicabili<sup>15</sup>.

### 1.3 I requisiti statutari

La qualificazione come ONLUS delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle società cooperative e degli altri enti di carattere privato è subordinata all'indicazione, nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, dei requisiti statutari previsti dall'art. 10, c. 1, d.lgs. 460/97. Tali requisiti vengono di seguito analizzati.

#### 1.3.1 I settori di attività

I settori di attività costituiscono l'elemento fondamentale di caratterizzazione delle ONLUS. L'atto costitutivo e/o lo statuto dell'organizzazione devono prevedere lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. Assistenza sanitaria;
3. Beneficenza;
4. Istruzione;
5. Formazione;
6. Sport dilettantistico;

---

<sup>13</sup> L'esclusione delle fondazioni bancarie è stata molto criticata, in quanto non se ne comprendono i motivi. Infatti, "poiché la norma non ha carattere temporaneo, va preliminarmente escluso che la sua *ratio* possa discendere da una presunta (e non dimostrata) natura pubblicistica degli attuali enti proprietari delle azioni delle società bancarie conferitarie in base alla legge Amato. Assai verosimile è quindi l'ipotesi che l'esclusione dalle ONLUS sia dovuta ad una scelta protezionistica, mirata ad impedire l'assunzione diretta da parte degli enti conferenti di attività solidaristica concorrenziale a quella esercitata dai soggetti che già operano all'interno del terzo settore. In pratica, attraverso questo sbarramento, le fondazioni (di derivazione) bancaria sarebbero costrette dalla normativa fiscale ad assumere il ruolo di *grant making foundation* a favore delle ONLUS, le quali sarebbero le uniche strutture di produzione di servizi sociali *operating*. TABET, G., *Verso una nuova tassazione degli enti non profit*, cit., p. 580.

<sup>14</sup> Questi soggetti, al pari dei partiti politici e dei movimenti politici, sono stati esclusi in quanto istituzionalmente preordinati al soddisfacimento degli interessi (ideali e non) dei propri membri, e quindi incompatibili con il perseguimento di finalità altruistiche che caratterizza le ONLUS.

<sup>15</sup> Si veda al riguardo la circolare n. 168/E del ministero delle Finanze.

7. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla l. 1089/39, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.p.r. 1409/63;
8. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente<sup>16</sup>;
9. Promozione della cultura e dell'arte;
10. Tutela dei diritti civili;
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni<sup>17</sup>

### 1.3.2 L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale

In base alla lettera b) del primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo in esame, ulteriore requisito statutario cui le ONLUS devono attenersi consiste nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Il significato dell'espressione "finalità di solidarietà sociale" non ha una connotazione giuridica precisa nel nostro ordinamento. Esso è, però, specificato nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 10, in base ai quali si intendono realizzate tali finalità quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti dei soci, associati o partecipanti, dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e tutti coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado, delle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Per avere finalità esclusiva di solidarietà sociale, le attività sopraindicate devono essere dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Nel comma 3 si sottolinea, inoltre, che le finalità di solidarietà sociale sono realizzate anche quando a beneficiare delle attività indicate nel comma 2 siano i soci, gli associati e gli altri soggetti indicati alla lettera a) del com-

---

<sup>16</sup> Con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (punto 8, lett. a).

<sup>17</sup> Gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica da parte delle fondazioni ONLUS sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.



ma 6, se gli stessi si trovino nelle condizioni di svantaggio predette o siano componenti di collettività estere.

Dalle disposizioni esaminate deriva che le *attività istituzionali* delle ONLUS possono essere distinte in tre categorie secondo il grado di solidarietà sociale in esse contenuto<sup>18</sup>.

- 1) Per alcune attività, quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si realizza solo quando tali attività sono dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati.
- 2) Per altre attività, quali l'assistenza sociale e socio-sanitaria e la beneficenza, la finalità di solidarietà sociale è intrinseca e immanente alle attività stesse, a prescindere dalle condizioni di svantaggio dei destinatari delle medesime.
- 3) Infine, per le attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale e promozione della cultura e dell'arte qualora sia finanziata dallo Stato, lo scopo di utilità sociale si realizza indirettamente a beneficio non di singole persone, ma della collettività intera<sup>19</sup>.

In riferimento al requisito restrittivo relativo alla *eterodestinazione* delle attività di utilità sociale, occorre evidenziare che esistono problemi di interpretazione della norma, mancando una definizione dettagliata dei soggetti svantaggiati, con riferimento alle singole attività svolte dalle ONLUS. Al riguardo il Ministero delle finanze, con la circolare 168/E, non ha fornito riferimenti risolutivi, limitandosi ad affermare “che la valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso a individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”. Con la stessa circolare, inoltre, sono stati forniti gli esempi di cui alla tabella seguente.

*Alcune situazioni di svantaggio individuate dal Ministero delle finanze*  
 — disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;

<sup>18</sup> Per un chiarimento si veda anche la relazione illustrativa al d.lgs. n. 460/1997.

<sup>19</sup> Ai fini dell'individuazione delle attività di promozione della cultura e dell'arte a cui vengono riconosciuti “apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato” è possibile fare riferimento alle seguenti norme: l. 534/96; l. 418/90; l. 420/97; l. 414/84; l. 534/96.

- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.

### 1.3.3 Il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali

Ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. c), le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali individuate nel paragrafo precedente, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse<sup>20</sup>.

L'individuazione delle *attività direttamente connesse* deve essere fatta in base al comma 5 dell'art. 10. Tale norma, infatti, definisce come connesse:

- le attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni stabilite nei commi 2 e 3 (ossia svolte non a favore di soggetti svantaggiati o componenti di collettività estere);
- le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, poiché integrative delle stesse.

Per quanto riguarda il primo gruppo di attività, è evidente come esse siano analoghe a quelle istituzionali per quanto riguarda il settore di appartenenza. Tuttavia differiscono da queste ultime, perché non sono sottoposte ad *alcun vincolo di destinazione*, potendo essere indirizzate a beneficio di chiunque.

Le attività accessorie per natura, invece, sono attività che completano o rendono maggiormente fruibili le attività istituzionali. Rientrano, ad esempio, in questa categoria la vendita di *depliants* nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. Ancora deve essere considerata attività accessoria per natura la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della ONLUS.

---

<sup>20</sup> Tale divieto non opera, però, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno. A tali soggetti è, infatti, riconosciuta la possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle indicate nell'art. 10, c. 1, lett. a), configurandosi soltanto parzialmente come ONLUS.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione<sup>21</sup>.

Il legislatore non precisa con riferimento a quali criteri debba essere stabilito se, nell'ambito di ciascun settore, l'attività connessa sia prevalente o no rispetto a quella istituzionale. Intuitivamente si potrebbe considerare come valido criterio il confronto tra i ricavi generati dalle due attività. In realtà questo criterio è scarsamente significativo con riferimento alle ONLUS, poiché nella maggior parte dei casi le attività istituzionali vengono svolte gratuitamente o comunque a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Molto più significativi potrebbero essere invece i confronti relativi agli investimenti, all'impiego di fattori produttivi (impegno di ore/uomo) e al numero di prestazioni effettuate (giornate di degenza, ore di lezione, numero d'interventi).

Un ulteriore limite, come detto, è posto dal legislatore con riferimento al rapporto tra i ricavi totali derivanti dalle attività connesse e le spese complessive dell'organizzazione; rapporto che, *al termine dell'esercizio*, **non deve superare il 66%**. Al riguardo, è stato affermato che "perché il confronto possa essere non del tutto irrazionale ma avere una, se pur limitata, significatività, per spese complessive dell'organizzazione si dovranno intendere gli esborsi complessivi dell'ente inclusivi quindi di quelli connessi all'attività istituzionale erogativa e dovrà altresì aggiungersi la valorizzazione delle prestazioni ricevute in regime di volontariato o semivolontariato". Diversamente le ONLUS potrebbero essere indotte a sovradimensionare gli acquisti, incentivando il fenomeno delle false fatturazioni, ovvero a sottodimensionare i ricavi mediante il ricorso ad operazioni extracontabili.

### 1.3.4 Il divieto di distribuire gli utili e la devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità

La nuova disciplina impone alle ONLUS il rispetto del vincolo dell'*assenza dello scopo di lucro soggettivo*<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Secondo la relazione illustrativa del d.lgs. 460/97, affermare il carattere non prevalente delle attività connesse "è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale attività connesse".

<sup>22</sup> Per alcune considerazioni sull'argomento si veda: PETTINATO, S., *Utili, nessuna distribuzione*, in "Il Sole 24 Ore", gennaio 1998.

In particolare, ai sensi delle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 10, tali organizzazioni devono, obbligatoriamente, prevedere nello statuto:

1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
2. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
3. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Il vincolo statutario relativo al *divieto di distribuire gli utili*, anche in modo indiretto, è specificato nel comma 6 dello stesso articolo, secondo cui si considerano distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti (entro il terzo grado) e affini (entro il secondo grado), nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- l'acquisto di beni o servizi, senza valide ragioni economiche, per corrispettivi che siano superiori al loro valore normale;
- la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, d'interessi passivi superiori a 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche<sup>23</sup>.

Il divieto di distribuire utili trova, però, eccezione nei casi in cui la distribuzione:

- sia imposta per legge;
- sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È, quindi, consentita alle cooperative la destinazione del **3% degli utili** ai fondi mutualistici, in quanto destinazione imposta dall'art. 2536 c.c. e dall'art. 11 della l. 59/92.

---

<sup>23</sup> Si fa riferimento a tal fine alla media nazionale.

L'obbligo di destinare gli utili al finanziamento delle attività istituzionali e connesse, è adempiuto anche, semplicemente, con la costituzione di riserve vincolate a tale fine. “Si tratta di un principio ovvio, la cui assenza, più che implicare effetti fiscali, deporrebbe contro l'organicità dell'ente”<sup>24</sup>.

Infine, per quanto riguarda l'obbligo di devolvere, nel caso di scioglimento della ONLUS, il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, va detto, innanzitutto, che trova giustificazione nel voler impedire che i membri dell'ente si appropriino di un patrimonio costituito con redditi detassati. Per questa stessa ragione, si ritiene che tale obbligo operi anche nell'ipotesi in cui l'organizzazione perda la qualifica di ONLUS.

In ogni caso, la devoluzione del patrimonio deve essere posta in essere sotto il controllo dell'Authority. È, però, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, come nel caso delle cooperative che, in base all'art. 11 della l. 59/92, devono devolvere il loro patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **1.3.5 Gli altri requisiti statutari delle ONLUS: la trasparenza e la democraticità della struttura**

Le restanti clausole da inserire obbligatoriamente negli statuti delle ONLUS sono dirette a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e democraticità. In particolare, la norma impone i seguenti vincoli statutari:

- l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative in modo da garantire l'effettività della vita associativa. Ciò significa l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto in caso di approvazione e di modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché di nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS” nella denominazione nella comunicazione rivolta al pubblico.

In particolare, l'imposizione dell'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale è finalizzata ad una maggiore qualità delle informazioni relative all'attività dell'organizzazione.

Le previsioni di legge relative alla redazione obbligatoria del bilancio insieme alla presenza di un ordinamento interno democratico permettono di ve-

---

24 PETTINATO, S., *Uscire dal labirinto*, cit., p. 189.

rificare il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali da parte sia degli interlocutori interni all'istituzione (soci, lavoratori, amministratori), sia di quelli esterni (utenti, finanziatori, enti locali ecc.). Tali disposizioni consentono, altresì, ai soggetti stessi di controllare se lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione avvenga nell'osservanza degli obblighi di legge.

Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 10, le clausole suddette non si applicano alle fondazioni e agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese.

Per quanto riguarda la denominazione di ONLUS, si rileva che il suo uso è espressamente vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'art. 27.

#### 1.4 L'Anagrafe delle ONLUS

Per beneficiare delle agevolazioni previste nel d.lgs. 460/1997, le organizzazioni non profit che intraprendono l'esercizio delle attività indicate nell'art. 10 (in conformità con i requisiti analizzati) devono darne comunicazione alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale (art. 11). L'iscrizione, che ha carattere **costitutivo ai fini della stessa qualificazione come ONLUS**, si realizza (con le nuove procedure) solo dopo il controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

La comunicazione → [M101]<sup>25</sup> deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui:

- l'atto costitutivo e lo statuto, redatti in forma di atto pubblico, sono stati sottoscritti;
- l'atto costitutivo e lo statuto, redatti in forma di scrittura privata, sono stati autenticati o registrati<sup>26</sup>.

La comunicazione, firmata dal rappresentante legale dell'ente, deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente che ne restituisce uno per ricevuta.

La comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita dei benefici fiscali ma ne differisce soltanto la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.

<sup>25</sup> La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1998.

<sup>26</sup> Gli enti che alla data del 1° gennaio 1998 erano già costituiti e svolgevano le attività previste dall'art. 10 del d.lgs. 460/97, hanno dovuto effettuare la comunicazione entro il 31 gennaio 1998. Agli stessi soggetti è stato inoltre richiesto di adeguare gli statuti entro il 30 giugno 1998.

Alla Direzione regionale competente deve, inoltre, essere comunicata, sempre entro trenta giorni, ogni variazione dei dati in precedenza forniti. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso di perdita della qualifica di ONLUS<sup>27</sup>. Anche questa comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento a cui si ricollega il mutamento della soggettività fiscale<sup>28</sup>.

*Il modello di dichiarazione sostitutiva*

Al fine di consentire il controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, in allegato al modello di comunicazione, l'ente che intende qualificarsi come ONLUS deve presentare anche una dichiarazione sostitutiva → [M102].

La dichiarazione, che deve essere fornita utilizzando il modello approvato con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, è stata prevista dall'art. 2 del regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, adottato con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

Prima dell'emanazione di tale decreto, le organizzazioni che intendevano assumere la qualifica di ONLUS e, quindi, avvalersi delle agevolazioni introdotte dal d.lgs. n. 460/1997, non erano tenute a questo adempimento, essendo sufficiente la comunicazione alla direzione regionale. Tale sistema, però, poteva comportare l'inserimento nell'anagrafe di soggetti sprovvisti dei necessari requisiti<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Comportano la perdita della qualifica di ONLUS: la trasformazione dell'ente in un soggetto che non può essere ONLUS; la violazione dei requisiti statuari imposti dall'art. 10, c. 1.


<sup>28</sup> Anche in questo caso la comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1998.

<sup>29</sup> "In assenza di un apposito provvedimento l'inclusione nell'elenco delle organizzazioni non lucrative — e la conseguente assunzione dei benefici derivanti dalla qualifica "agevolata" — rimaneva subordinata unicamente alla trasmissione dell'apposita comunicazione alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio. Nella sostanza, quindi, l'invio della comunicazione era di per sé atto costitutivo della condizione agevolata. Tra l'altro, il decreto del 19 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello per l'effettuazione della predetta iscrizione, aveva previsto che alla comunicazione non andasse nemmeno allegato lo statuto dell'aspirante ONLUS. Non era quindi normativamente prevista alcuna possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di effettuare controlli preventivi su soggetti che chiedevano l'iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative. Per tentare di porre rimedio a questa situazione, l'agenzia delle Entrate ha diramato una circolare, la numero 14/E del 26 febbraio 2003, con la quale sono stati indicati i controlli formali e sostanziali cui sottoporre i soggetti già iscritti all'anagrafe delle ONLUS. La circolare si era resa necessaria proprio perché, mancando una fase istruttoria preventiva, risultavano compresi nell'elenco delle ONLUS soggetti con le caratteristiche più disparate. Il decreto 266/2003, emanato in attuazione del comma 3 dell'articolo 460/1997, consente ora di procedere ad un vero e proprio riordino dell'anagrafe delle organizzazioni non lucrative: non solo i soggetti di nuova iscrizione ma anche quelli che risultano già compresi nell'elenco dovranno infatti sottoporsi ad uno specifico vaglio, di carattere formale, della sussistenza dei requisiti". SACCARO, M., *Anagrafe delle ONLUS passata al setaccio*, in "Il Sole 24 Ore", settembre 2003.

Per ovviare a questo inconveniente, pertanto, con il decreto n. 266/2003 è stato espressamente stabilito che l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS avvenga soltanto a seguito del controllo da parte delle direzioni regionali. Effettuato il controllo, la direzione regionale competente iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato entro il termine di **quaranta giorni** dal ricevimento del modello di comunicazione corredato della dichiarazione sostitutiva.

Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle suddette comunicazioni nei termini previsti, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS. L'ufficio può anche espletare attività istruttoria invitando l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, si ha un allungamento dei termini del controllo preventivo, in quanto l'ente interessato dispone di trenta giorni per la risposta e la direzione regionale procede a comunicare l'esito del controllo entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la risposta.

L'iter per l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS





*Risultano esonerate dall'obbligo di comunicazione e di dichiarazione sostitutiva:*

- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, iscritte negli appositi registri regionali e delle province autonome;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987;
- le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla legge 381/91, iscritte sia nella sezione “cooperazione sociale” del registro prefettizio, sia negli appositi registri regionali e delle province autonome.

*Effetti dell'iscrizione*

L'iscrizione ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal d.lgs. 460/97. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione dell'organizzazione, gli effetti retroagiscono a tale data. Retroagiscono, invece, dalla data di effettuazione della comunicazione, in tutti gli altri casi.

## **1.5 Le agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di ONLUS<sup>30</sup>**

*Imposte sui redditi*

Per le ONLUS, lo svolgimento delle attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciale se queste sono finalizzate al conseguimento di scopi di solidarietà sociale.

A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse, mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Rimangono ugualmente fuori da ogni forma di tassazione:

- le quote associative;
- le liberalità ricevute;
- i fondi derivanti da occasionali raccolte pubbliche;
- i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione.

Tali contributi sono esenti dall'applicazione delle ritenute d'imposta in via ordinaria.

L'esclusione dall'imposizione sui redditi dell'attività complessivamente svolta dalle ONLUS (attività istituzionali, connesse e accessorie) concerne solo i redditi di impresa; non interessa, invece, le categorie dei redditi di fabbricati, di capitale e diversi, che dovranno, di conseguenza, essere assoggettati a tassazione.

---

<sup>30</sup> Cfr. Come entrare nel mondo non profit, prelevabile dal sito [www.agenziaentrare.it](http://www.agenziaentrare.it).

## *IVA*

Se svolte dalle ONLUS sono esenti dall'applicazione dell'IVA le seguenti attività:

- trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per tali fini (art.10 n. 15 d.P.R. 633/72);
- prestazioni di ricovero e cura (art. 10 n. 19);
- prestazioni educative dell'infanzia (art. 10 n. 20);
- prestazioni socio sanitarie (art. 10 n. 27-ter).

Se svolte nei confronti delle ONLUS:

- sono escluse dall'applicazione dell'IVA le prestazioni di divulgazione pubblicitaria volte alla promozione delle attività istituzionali delle ONLUS, rese a titolo gratuito (art. 3, comma 3, d.P.R. 633/72);
- sono altresì esclusi i proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni;
- sono esenti le cessioni gratuite di beni per i quali è stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto o dell'importazione.

L'ONLUS non è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le sole attività istituzionali; mentre è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le attività connesse.

Nondimeno, rimane per tutte le attività di natura commerciale (sia istituzionali che connesse) l'obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività del commercio al minuto.

### *Acquisto di autoambulanze*

Il collegato alla Finanziaria 2004 prevede che le ONLUS e le associazioni di volontariato possano ottenere per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa:

- un contributo finanziario (art. 96, l. 342/2000);
- la riduzione del 20% del prezzo di acquisto.

### *Ritenute alla fonte*

Sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta d'acconto del 4%

### *Imposta di bollo*

È prevista l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste da ONLUS.

### *Tasse sulle concessioni governative*

È prevista l'esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le ONLUS.

### *Imposta sulle successioni e donazioni*

È prevista l'esenzione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS.

### *Tributi Locali*

È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare, a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l'esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni ecc.

### *Imposta di Registro*

Per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione ecc.) effettuati nei confronti delle ONLUS, il pagamento dell'imposta di registro è previsto in misura fissa (€ 168,00), a condizione che sia espressamente dichiarata nell'atto costitutivo l'intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall'acquisto.

L'imposta fissa di registro (€ 129,11) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto dell'ONLUS.

### *Imposta sugli intrattenimenti*

È prevista l'esenzione totale dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte dalle ONLUS, a condizione che:

- siano svolte occasionalmente;
- siano realizzate nell'ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- sia data comunicazione alla SIAE, territorialmente competente, prima dell'inizio della manifestazione.

### *Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza*

Le ONLUS che organizzano lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune interessato dalla manifestazione.

Si ricorda che, nell'ambito delle disposizioni che regolano le manifestazioni a premi, è contenuta una disposizione di favore, che prevede la devoluzione alle ONLUS dei premi non assegnati o non ritirati nei concorsi a premio, diversi da quelli rifiutati.

M101

## ATTO COSTITUTIVO DI COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

Riservato all'Ufficio

**MINISTERO DELLE FINANZE**  
**ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE**  
**DI UTILITÀ SOCIALE**  
 (Art. 11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO  
 DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE 

DATI RELATIVI ALLA ONLUS	CODICE FISCALE	1	TELEFONOPAX prefisso	2	telefono	3	fax	4	
	DENOMINAZIONE								5
	SEDE LEGALE	COMUNE					6	PROV. (sigla)	7
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					8	C.A.P.	9
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE					10	PROV. (sigla)	11
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						12	C.A.P.	13	
SETTORE DI ATTIVITÀ	14	DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1)	15	SOCIETÀ COOPERATIVA	16	ALTRO	17		
DATI RELATIVI al rappresentante legale	CODICE FISCALE	18	TELEFONOPAX prefisso	19	telefono	20	fax	21	
	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	22		NOME (parola abbreviata)	23				
	RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE					24	PROV. (sigla)	25
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					26	C.A.P.	27
	DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)	COMUNE					28	PROV. (sigla)	29
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO						30	C.A.P.	31	
PERDITA QUALIFICA ONLUS	32								
<small>(specificare la violazione che comporta la perdita della qualifica)</small>									
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	DATA				FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE				

(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni).

M102

**AUTOCERTIFICAZIONE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione regionale del  
.....

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2, comma 1 del "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460", adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003. n. 266.

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
in via/piazza \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ nella  
qualità di rappresentante legale del \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_),  
in via/piazza \_\_\_\_\_ (C.A.P.n \_\_\_\_\_), telef. e fax \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, p. I.V.A. \_\_\_\_\_,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.  
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

- 1) che l'organizzazione ha la natura giuridica di  
(barrare la casella appropriata)

associazione   
comitato   
fondazione   
soc. cooperativa   
altro ente di carattere privato

*Nel caso in cui l'organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il riconoscimento della personalità giuridica barrare la relativa casella:*

riconosciuta  richiesto riconoscimento

- 2) che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata) :

Atto pubblico registrato presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_  
 Scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_  
 Scrittura privata registrata presso l'Ufficio di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_ della Serie \_\_\_\_\_

e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti:

3) che nello statuto o atto costitutivo sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (confermare barrando le caselle) :

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4) di svolgere le seguenti attività

Settore Attivita'

(indicare il numero corrispondente all'attività svolta tra quelle previste dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997)

- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]
- \_\_\_\_\_ [ ]

5) Descrizione delle eventuali attività connesse

---

---

---

6) che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a:  
(barrare la casella appropriata)

persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

*Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l'attività (es. disabili fisici e psichici, tossico-dipendenti, alcolisti ecc.)*

---

---

componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari

altri

7) (solo per l'attività di promozione della cultura e dell'arte) Sett. Att. n. 9

di aver ricevuto apporti economici ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica

SÌ  NO

In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto gli apporti economici:

---

---

---

---

8) (Solo per l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale) Sett. Att. n. 11

di svolgere l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in uno o più ambiti definiti con DPR 20 marzo 2003, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003 (confermare barrando le caselle) :

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

- e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- f) riduzione dei consumi energetici;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
- i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

.....  
(luogo e data)

**Il dichiarante**

.....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

### **Modalità di presentazione**

La presente dichiarazione deve essere allegata al modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, del quale costituisce parte integrante.

I soggetti che hanno già presentato il suddetto modello di comunicazione devono presentare la presente dichiarazione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnarla in duplice esemplare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente.

Gli indirizzi delle Direzioni Regionali sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) accedendo dal link "indirizzi" presente nella barra di menù della Home Page, selezionando la funzione "Uffici dell'Agenzia", e di seguito la funzione "Le Direzioni Regionali".



# **Indice generale**

## PARTE I

### Costituzione e funzionamento delle ONLUS in forma giuridica di associazione

#### 1.

##### Le ONLUS

1.1	Considerazioni generali .....	Pag.	7
1.2	I requisiti soggettivi .....	»	8
1.3	I requisiti statutari .....	»	10
1.3.1	I settori di attività .....	»	10
1.3.2	L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale .....	»	11
1.3.3	Il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali .....	»	13
1.3.4	Il divieto di distribuire gli utili e la devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità .....	»	14
1.3.5	Gli altri requisiti statutari delle ONLUS: la trasparenza e la democraticità della struttura .....	»	16
1.4	L'Anagrafe delle ONLUS .....	»	17
1.5	Le agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di ONLUS .....	»	20

#### 2.

##### La costituzione di una associazione ONLUS

2.1	Premessa .....	»	29
2.2	Le associazioni ONLUS riconosciute .....	»	29
2.2.1	L'atto costitutivo e lo statuto .....	»	29
2.2.2	La richiesta del codice fiscale .....	»	31
2.2.3	L'istanza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate .....	»	32
2.2.4	Il riconoscimento .....	»	33
2.2.5	L'iscrizione nel REA .....	»	35
2.3	Le associazioni ONLUS non riconosciute .....	»	36
2.3.1	L'atto costitutivo e lo statuto .....	»	37
2.3.2	La richiesta del codice fiscale .....	»	38
2.3.3	L'istanza alla Direzione regionale .....	»	38
2.3.4	L'iscrizione nel REA .....	»	38

#### 3.

##### La struttura organizzativa di una associazione ONLUS

3.1	Le associazioni ONLUS riconosciute .....	»	101
3.1.1	L'assemblea dei soci .....	»	101
3.1.2	L'organo amministrativo .....	»	105

3.1.3	L'organo di controllo .....	Pag. 107
3.2	Le associazioni non riconosciute .....	» 108

**4.**

**Il rapporto associativo**

4.1	L'ingresso nell'associazione .....	» 133
4.1.2	I diritti e gli obblighi dell'associato .....	» 133
4.1.3	Le attività a favore dei soci .....	» 134
4.2	L'esclusione .....	» 135
4.3	Il recesso .....	» 136

**PARTE II**

**Costituzione e funzionamento delle ONLUS in forma giuridica di fondazione**

**5.**

**La costituzione di una fondazione ONLUS**

5.1	Premessa .....	» 147
5.2	L'atto costitutivo .....	» 147
5.3	La richiesta del codice fiscale .....	» 149
5.4	L'istanza alla Direzione regionale .....	» 150
5.5	Il riconoscimento e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche .	» 150
5.6	L'iscrizione nel REA .....	» 150
5.7	Le fondazioni di partecipazione .....	» 150

**6.**

**La struttura organizzativa di una fondazione ONLUS**

6.1	L'organo amministrativo .....	» 191
6.2	L'organo di controllo .....	» 192

**7.**

**Costituzione e struttura organizzativa di un comitato ONLUS**

7.1	Aspetti introduttivi .....	» 197
7.2	La costituzione .....	» 197
7.3	La richiesta del codice fiscale .....	» 199
7.4	L'istanza alla Direzione regionale .....	» 199
7.5	Il riconoscimento .....	» 199

**PARTE III**

**Le associazioni di volontariato e le ONG**

**8.**

**Le organizzazioni di volontariato**

8.1	Aspetti introduttivi .....	» 209
8.2	La forma giuridica .....	» 210

8.3	L'atto costitutivo e lo statuto .....	Pag. 211
8.4	La struttura organizzativa e il rapporto associativo .....	» 213

**9.**

**Le ONG**

9.1	I caratteri principali .....	» 245
9.2	Costituzione e funzionamento .....	» 246

**PARTE IV**

**Risorse umane, fund raising, contabilità e bilancio, convenzioni e privacy**

**10.**

**Le risorse umane**

10.1	Il lavoro volontario .....	» 255
10.1.1	I rimborsi spese .....	» 255
10.2	I limiti al ricorso del lavoro retribuito .....	» 257
10.3	I contratti di lavoro retribuito più diffuse nel terzo settore .....	» 258
10.3.1	Le collaborazioni a progetto .....	» 258
10.3.2	Le collaborazioni occasionali .....	» 260
10.3.3	Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo .....	» 261
10.3.4	Lo schema di sintesi .....	» 262

**11.**

**Il fund raising**

11.1	Le raccolte pubbliche di fondi .....	» 273
11.2	Le manifestazioni di sorte locale .....	» 274
11.3	Le erogazioni liberali .....	» 278
11.3.1	Il funzionamento dell'agevolazione .....	» 278
11.3.2	Gli adempimenti .....	» 279
11.3.3	Il coordinamento con le altre agevolazioni previste dalle ONLUS ....	» 280
11.3.4	Gli elementi da considerare ai fini della scelta .....	» 280
11.3.5	I modelli di ricevuta .....	» 282
11.3.6	Sanzioni .....	» 282

**12.**

**Contabilità e bilancio**

12.1	La contabilità "civilistica" e fiscale .....	» 301
12.2	Il bilancio .....	» 302
12.3	Il rendiconto per l'attività di fund raising .....	» 302
12.4	I libri sociali .....	» 303
12.5	Il registro dei volontari .....	» 305

**13.**

**Le convenzioni con gli enti pubblici**


13.1	Aspetti generali .....	Pag.	315
13.2	Le agevolazioni fiscali .....	»	315
13.3	Le organizzazioni di volontariato .....	»	317

**14.**

**La privacy**

14.1	Le formule .....	»	329
------	------------------	---	-----

dal catalogo SISTEMI EDITORIALI



Rosanna D'Amore - Paolo Ferri

**D8 - Le ONLUS**

**Seconda edizione**

**pp. 432 - € 32,00**



LS5

Rodolfo Pinto - Francesco Nania

Libri & Software 

# Formulario della Proprietà Immobiliare

- Integrato con la normativa civilistica e tributaria ed annotato con la giurisprudenza
- Aggiornato al D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (*Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*)

con CD-Rom

WINDOWS™

sistemi editoriali  Professionisti, tecnici e imprese  
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Francesco Nania - Rodolfo Pinto

LS5 - pp. 688, € 42,00

Formulario della Proprietà Immobiliare